

avvenuto per le restanti Regioni. Tale effetto compensativo ridimensiona, sia pur parzialmente, le sofferenze di cassa complessive e modera le dinamiche di accumulazione di nuovi residui attivi, sempre molto sostenute per i tributi delle Regioni Umbria, Lazio e Toscana. Mostrano, infine, una decisa contrazione in tutte le Regioni del Centro le riscossioni extratributarie del Titolo III, le quali, smentendo ampiamente le previsioni in crescita del bilancio per il 2011, si aggiungono al forte calo delle riscossioni di competenza (-63,7%). Analogo profilo segnano le entrate da mutui e prestiti, seppure con dinamiche assai più contenute.

ENTRATE - ANNI 2008 - 2011
TAB. 25/ENTRATE Riscossioni in c/residui - SUD
(in migliaia di euro)

Regioni	ANNI	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TITOLO V	TOTALE
Abruzzo	2008	1.378.080	681.476	5.505	238.302	0	2.303.363
	2009	1.638.383	682.777	1.946	230.223	0	2.553.329
	2010	910.420	94.222	2.771	65.129	0	1.072.542
	2011	768.501	71.862	3.243	170.595	0	1.014.201
Molise	2008	11.190	357.648	4.073	158.358	0	531.269
	2009	37.146	127.345	1.307	68.347	460	234.605
	2010	63.585	25.571	1.640	186.380	920	278.096
	2011	66.807	106.734	381	96.532	4.132	274.586
Campania	2008	760.938	67.067	14.977	396.537	403.908	1.643.427
	2009	1.469.676	809.616	48.608	386.817	799.444	3.514.161
	2010	2.070.542	322.094	22.296	3.729.305	66.680	6.210.917
	2011	3.208.550	5.395.985	152.839	674.200	391	9.431.965
Puglia	2008	7.694.449	144.536	0	736.243	27.206	8.602.434
	2009	195.989	104.229	0	214.834	2.611	517.663
	2010	1.946.266	86.478	1.986	558.083	761	2.593.574
	2011	460.943	45.846	1.819	843.662	15.861	1.368.131
Basilicata	2008	216.460	13.496	2.747	251.062	15.305	499.070
	2009	103.487	20.128	653	173.487	37.219	334.974
	2010	89.060	17.033	6.649	155.016	39.672	307.430
	2011	162.823	21.453	21.099	191.958	710	398.043
Calabria	2008	107.976	72.538	15.424	758.469	17.764	972.171
	2009	163.424	204.215	16.247	297.037	15.408	696.331
	2010	29.169	117.305	4.906	393.001	4.502	548.883
	2011	234.190	59.936	6.569	321.973	2.958	625.626
SUD	2008	10.169.093	1.336.761	42.726	2.538.971	464.183	14.551.734
	2009	3.608.105	1.948.310	68.761	1.370.745	855.142	7.851.063
	2010	5.109.042	662.703	40.248	5.086.914	112.535	11.011.442
	2011	4.901.814	5.701.816	185.950	2.298.920	24.052	13.112.552

FONTE: Elaborazione Corte dei conti sui dati dei rendiconti regionali 2008-2010 e non definitivi 2011.

La dinamica delle riscossioni da residui dell'area Sud risulta ampiamente influenzata dalla progressiva crescita delle riscossioni in Campania, che nel 2011 realizza un consistente incasso al Titolo II di oltre 5,3 miliardi di euro, oltre a crescenti riscossioni tributarie per circa

3,2 miliardi di euro. Nel corso dell'esercizio, la Regione Campania ha riscosso, così, quote assai elevate di residui iniziali dei Titoli I e II (rispettivamente, il 94,4% e l' 86,3%). Di gran lunga più modeste sono, invece, le riscossioni dei restanti Titoli.

Il fenomeno appare, verosimilmente, collegarsi anche alla effettuazione, nel corso dell'esercizio 2011, di un'ampia operazione di regolarizzazioni contabili riferite a somme precedentemente riscosse fra le partite di giro (che la presente trattazione non espone).

Tra le altre Regioni del Sud, si evidenziano particolari criticità in Molise, che riscuote, da tempo, percentuali insufficienti di residui in conto capitale di notevoli entità, ed in Calabria, che registra percentuali di riscossioni tributarie non superiori al 20% dei residui iniziali. Per la Regione calabrese, inoltre, la difficile gestione dei residui attivi si accompagna al peggioramento della capacità di accertamento dei "tributi a titolarità regionale". Ai fini della copertura dei relativi disavanzi di esercizio, la stessa provvede, di anno in anno, essenzialmente con risorse provenienti dal "definanziamento" dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi, che vengono improvvidamente utilizzati per finanziare spese correnti di carattere continuativo e ricorrente.

L'Abruzzo, infine, conserva da molti anni tra i residui del Titolo V l'importo, mai riscosso, di mutui per circa 13 milioni di euro, mentre le insussistenze registrate dalla Basilicata sui residui attivi del 2010 vengono compensate da disimpegni registrati sui residui passivi.

1.2.5 La gestione residui delle Regioni a statuto speciale

Come accennato in precedenza, occorre rilevare che, per una corretta lettura dei risultati complessivi della gestione dei residui, non è possibile utilizzare i comuni indicatori finanziari, in quanto gli stessi risultano notevolmente influenzati dall'anomalo dato risultante dai rendiconti della Regione Siciliana, i quali registrano, per il 2011, valori di riscossioni delle entrate tributarie in conto residui inferiori, ad esempio, di almeno tre volte l'analogo risultato delle riscossioni della Valle d'Aosta (nonostante il rapporto tra il volume degli accertamenti delle due Regioni sia, in proporzione, di dieci a uno). Tale dato trova giustificazione nelle accennate particolari modalità di rilevazione contabile previste dalla Regione Siciliana, secondo le quali, di fatto, sono considerate riscosse le sole somme versate in tesoreria dalle Agenzie fiscali, mentre quelle non ancora versate configurano crediti dell'ente impositore regionale nei confronti degli agenti medesimi e vengono, quindi, contabilizzate nel rendiconto finanziario ancora come residui attivi (sia della competenza che del conto residui) per somme riscosse e non liquidamente versate.

Ulteriore particolarità contabile da tenere in considerazione ai fini della presente disamina, è costituita dalle entrate del Titolo V del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto-Adige, per le quali non trova applicazione il principio sancito dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 76/2000, secondo il quale "le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in

relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni". Pertanto, l'importo dei mutui non contratti costituisce, in queste Regioni, debito "potenziale", in quanto refluisce tra i residui attivi anziché tra le economie di bilancio¹³¹.

Nei limiti delle predette specificità contabili, è agevole osservare come le entrate da residui delle Regioni a statuto speciale registrino, nel 2011, una flessione del 14,2%, determinata, principalmente, dalla netta riduzione delle riscossioni in conto capitale della Regione Siciliana, verosimilmente riconducibile a ritardi nella realizzazione dei programmi finanziati dai fondi comunitari e dai fondi FAS, con conseguente riprogrammazione dei piani attuativi regionali e decurtazione di risorse a causa del loro insufficiente utilizzo.

La ridotta capacità di riscossione dei residui attivi ha riguardato, principalmente, le risorse da trasferimento di Sicilia e Sardegna (quest'ultima anche per la parte corrente). Anche la Provincia di Trento registra una generale riduzione di tutte le sue fonti di entrata da residui, perdita sufficientemente attenuata da una corrispondente crescita delle riscossioni in conto competenza.

Il descritto andamento della gestione residui ricalca, piuttosto fedelmente, l'andamento dei flussi complessivi di cassa, che si sono ridimensionati del 2,7% rispetto ai valori raggiunti nel 2010. Il totale delle riscossioni evidenzia, infatti, la presenza di notevoli difficoltà di cassa per la Regione Siciliana, che vede ridotta la propria liquidità di oltre il 12,5% a causa dei mancati introiti da Stato e UE (pari a circa 2,4 miliardi di euro in un anno) e della persistente caduta verticale delle riscossioni extratributarie (-69% rispetto al 2009).

Anche la Sardegna cede circa il 5,8% delle proprie riscossioni a seguito di minori trasferimenti per oltre 500 milioni di euro, mentre le altre Regioni e Province autonome (esclusa la Valle d'Aosta) segnano un incremento delle proprie liquidità complessive di circa 1,6 miliardi di euro.

In termini di composizione percentuale, nel 2011, le riscossioni totali (al netto delle partite di giro) sono rappresentate per il 94,1% da entrate correnti, per il 3,7% da entrate in conto capitale e per il 2,1% dall'accensione di mutui (nel 2010, i relativi valori di incidenza erano i seguenti: 89,7% entrate correnti; 8,6% entrate c/capitale; 1,7% mutui). All'interno di tale andamento si denota l'assoluta preponderanza delle entrate tributarie.

¹³¹ Per il Trentino-Alto Adige, tuttavia, la norma è stata introdotta nell'ordinamento contabile regionale a decorrere dall'esercizio 2010.

ENTRATE - ANNI 2008 - 2011
TAB. 26/ENTRATE **Riscossioni in c/residui - RSS**

(in migliaia di euro)

Regioni	ANNI	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TITOLO V	TOTALE
Valle d'Aosta	2008	329.484	28.554	15.643	1.055	0	374.736
	2009	323.649	27.247	8.198	1.397	474	360.965
	2010	523.699	21.289	4.537	272	1.525	551.322
	2011	464.944	32.058	10.579	570	0	508.151
Trentino A.A.	2008	132.990		488	0		133.478
	2009	382.562		588	0		383.150
	2010	162.820		194	0		163.014
	2011	0		206	0		206
Provincia autonoma di Bolzano	2008	953.216	227.182	10.061	21.614	0	1.212.073
	2009	1.569.648	29.949	10.863	18.336	0	1.628.796
	2010	817.978	201.208	14.017	2.520	0	1.035.723
	2011	931.899	425.084	10.219	3.208	0	1.370.410
Provincia autonoma di Trento	2008	701.721	7.860	28.649	55.807	85	794.122
	2009	2.141.895	323	26.415	38.563	823	2.208.019
	2010	1.382.603	2.700	5.571	109.778	0	1.500.652
	2011	663.733	1.128	4.430	85.083	0	754.374
Friuli V. G.	2008	3.357.510	0	0	0	0	3.357.510
	2009	4.331.789	44.804	11.741	106.138	15.784	4.510.256
	2010	417.361	27.719	8.398	55.727	18.371	527.576
	2011	421.882	65.697	484.904	102.565	21.205	1.096.253
Sardegna	2008	875.082	70.072	101.042	548.175	0	1.594.371
	2009	566.762	155.254	75.197	970.597	0	1.767.810
	2010	199.493	173.812	7.331	603.188	0	983.824
	2011	366.327	45.046	74.520	206.610	0	692.503
Sicilia	2008	143.138	10.371	72.676	1.231.910	0	1.458.095
	2009	135.179	371.352	501.350	628.107	0	1.635.988
	2010	155.839	162.582	110.600	1.341.012	0	1.770.033
	2011	150.749	384.155	73.317	405.472	166.500	1.180.193
Totale	2008	6.493.141	344.039	228.559	1.858.561	85	8.924.385
	2009	9.451.484	628.929	634.352	1.763.138	17.081	12.494.984
	2010	3.659.793	589.310	150.648	2.112.497	19.896	6.532.144
	2011	2.999.534	953.168	658.175	803.508	187.705	5.602.090

FONTE: Elaborazione Corte dei conti sui dati dei rendiconti 2008-2010 e non definitivi 2011.

ENTRATE - ANNI 2008 - 2011**TAB. 27/ENTRATE****Riscossioni complessive - RSS**

(in migliaia di euro)

Regioni	ANNI	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TITOLO V	TOTALE
Valle d'Aosta	2008	1.546.904	52.970	45.149	11.948	0	1.656.971
	2009	1.370.057	68.586	50.292	2.707	474	1.492.116
	2010	1.420.757	47.051	37.063	2.531	1.525	1.508.927
	2011	1.406.376	50.017	39.021	789	0	1.496.203
Trentino A.A.	2008	331.431		17.214	0		348.645
	2009	558.266		14.849	0		573.115
	2010	359.000		13.580	8		372.588
	2011	487.308		15.271	0		502.579
Provincia autonoma di Bolzano	2008	3.864.053	339.019	120.874	36.747	0	4.360.693
	2009	4.546.297	201.604	110.124	23.076	0	4.881.101
	2010	3.560.125	500.033	121.539	16.567	0	4.198.264
	2011	4.134.175	449.132	127.514	11.540	0	4.722.361
Provincia autonoma di Trento	2008	3.708.168	100.994	79.832	112.159	85	4.001.238
	2009	4.676.165	100.429	70.394	90.675	823	4.938.486
	2010	4.126.866	71.826	63.894	187.994	0	4.450.580
	2011	4.467.077	47.450	67.763	114.637	0	4.696.927
Friuli V. G.	2008	4.456.714	196.668	120.226	136.241	0	4.909.849
	2009	8.339.102	268.744	134.074	195.770	15.784	8.953.474
	2010	4.906.929	209.836	103.420	159.184	18.371	5.397.740
	2011	5.046.721	227.800	631.211	175.989	21.205	6.102.926
Sardegna	2008	5.917.988	237.364	285.869	560.246	1.100	7.002.567
	2009	5.975.657	405.929	166.047	1.059.406	0	7.607.039
	2010	5.836.963	349.210	98.305	668.182	0	6.952.660
	2011	5.889.290	204.809	156.603	300.664	0	6.551.366
Sicilia	2008	11.455.020	2.407.710	572.378	1.933.146	2.640.805	19.009.059
	2009	11.451.020	3.190.571	1.524.873	1.180.070	0	17.346.534
	2010	11.184.958	3.085.968	910.265	2.503.868	696.000	18.381.059
	2011	10.925.907	2.939.689	468.276	905.144	817.924	16.056.940
Totale	2008	31.280.278	3.334.725	1.241.542	2.790.487	2.641.990	41.289.022
	2009	36.916.564	4.235.863	2.070.653	2.551.704	17.081	45.791.865
	2010	31.395.598	4.263.924	1.348.066	3.538.334	715.896	41.261.818
	2011	32.356.854	3.918.897	1.505.659	1.508.763	839.129	40.129.302

FONTE: Elaborazione Corte dei conti sui dati dei rendiconti 2008-2010 e non definitivi 2011.

1.3 Il profilo strutturale

1.3.1 Il quadro generale delle fonti di finanziamento

Prendendo a riferimento l'anno 2009, nel corso del quale è stata approvata la legge delega 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, le fonti di finanziamento delle spese delle Regioni a statuto ordinario si componevano dei seguenti gettiti:

- tributi propri (imposte e tasse), con gettito corrispondente a circa il 33% delle entrate regionali;
- quote di tributi erariali devoluti alle Regioni (compartecipazioni, accise, ecc.), pari a circa il 40%;
- altre entrate da trasferimenti (circa l' 11%);
- entrate extratributarie e da alienazione di beni (circa il 3%);
- entrate da mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni creditizie (circa il 13%).

Per le Regioni a statuto speciale il rapporto di composizione tra tributi propri e devoluti si accentua sensibilmente: l' 11% circa è riconducibile ad entrate da tributi propri, mentre il 56% corrisponde a tributi devoluti; quanto alle percentuali di incidenza delle restanti fonti di entrata, queste si distribuiscono nel seguente modo: trasferimenti (20%), entrate patrimoniali (8%) e mutui (5%).

Allo stesso modo, la composizione dei diversi tipi di entrata muta in rapporto anche alle differenze territoriali esistenti all'interno del gruppo delle Regioni ordinarie: indicativamente, le Regioni del Nord vedono prevalere i tributi propri (40%) sulle compartecipazioni (35%), mentre per quelle del Sud prevalgono le compartecipazioni, che rappresentano il 52% delle entrate, contro il 22% dei tributi propri. Ciò è dovuto alla funzione perequativa svolta dalla compartecipazione al gettito IVA, la quale non viene riversata alle Regioni secondo quanto riscosso nei rispettivi territori, ma subisce un processo di rettifica perequativa attraverso il quale le Regioni più ricche cedono gettito IVA a quelle meno ricche, a titolo di concorso alla solidarietà interregionale, mediante l'intermediazione del fondo perequativo nazionale previsto dall'art. 7 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, come modificato, secondo i termini dell'accordo intervenuto tra le Regioni nel luglio 2005, dalla legge finanziaria del 2006 (art. 1, commi 319 e 320, l. 23 dicembre 2005, n. 266).¹³²

¹³² Come noto, il sistema di finanziamento previsto dal d.lgs. n. 56/2000, cui era affidato l'obiettivo di una coerente coniugazione fra esigenza di autonomia fiscale e principio di solidarietà attuato tramite il fondo perequativo, ha incontrato una serie di resistenze da parte delle Regioni meridionali che ne hanno determinato lo slittamento dei tempi di attuazione (sicché il modello di riforma è risultato pienamente operativo solo per l'anno 2001, in considerazione del fatto che, per quell'anno, il meccanismo di determinazione della quota di compartecipazione all'IVA e la ripartizione del fondo perequativo era stato fondato interamente sul criterio della spesa storica). L'impossibilità di garantire, nell'immediato, una sufficiente copertura del fabbisogno sanitario ha indotto le Regioni a Statuto ordinario a raggiungere una prima intesa in sede di Conferenza dei Presidenti, tenutasi il 21 luglio 2005 in Villa San Giovanni (località Santa Trada), cui ha fatto seguito la formulazione di proposte operative per la ripartizione dei finanziamenti relativi agli anni 2002-2005 e l'individuazione dei nuovi parametri di determinazione delle somme annualmente spettanti a ciascuna Regione. Alla luce dei parametri concordati, il criterio della spesa storica ha subito

Al fine di consentire a tutte le Regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di provvedere all'erogazione dei servizi di competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dell'esigenza di superare gli squilibri socioeconomici esistenti fra le diverse realtà regionali, la riforma dell'ordinamento della finanza regionale seguita all'approvazione del d.lgs. n. 56/2000 aveva previsto, infatti, l'abolizione dei principali trasferimenti erariali (in modo da ridurre le entrate "da trasferimento" solo a quelle necessarie per finanziare il concorso delle Regioni nell'attuazione delle politiche nazionali ovvero per far fronte a calamità naturali)¹³³ nonché la soppressione dei trasferimenti destinati al finanziamento della spesa sanitaria (sia corrente che in conto capitale) e del trasporto pubblico locale di cui al d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e la coeva sostituzione, in funzione compensativa, con il gettito derivante dall'aumento delle aliquote base dell'addizionale regionale IRPEF (da 0,5 a 0,9%) nonché della compartecipazione all'accisa sulle benzine (da 242 a 250 lire al litro), dall'istituzione di una compartecipazione all'IVA e dall'introduzione dei richiamati meccanismi perequativi ("Fondo nazionale di solidarietà interregionale") da erogare, ai sensi dell'art. 10, lett. d), della l. 13 maggio 1999, n. 133, in ragione della capacità fiscale, della capacità di recupero dell'evasione fiscale nonché dei fabbisogni sanitari. I trasferimenti a titolo di concorso alla solidarietà interregionale, che le Regioni più ricche avrebbero dovuto devolvere, sarebbero stati determinati come differenza tra l'IVA ripartita in base ai consumi regionali e l'IVA ripartita, inizialmente, in base alla spesa storica e, successivamente, secondo la graduale introduzione dei predetti parametri obiettivi (da applicare, a regime, in modo esclusivo).

L'obiettivo dichiarato era quello di fissare i parametri sulla base dei quali interrompere il finanziamento della spesa storica, stabilizzare (secondo andamenti predeterminati) il fabbisogno ed il finanziamento della sanità e delle principali funzioni delle Regioni a statuto ordinario, nonché incentivare la partecipazione e lo sforzo fiscale di ciascuna Regione collegando la responsabilità di spesa alla responsabilità del prelievo. Tuttavia, al fine di evitare che l'allentamento della pressione fiscale a livello centrale potesse essere vanificato da un aumento della tassazione in sede periferica, l'art. 3 della l. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto, *"in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale"*, la

un più graduale ridimensionamento rispetto all'originaria curva di allineamento prevista dal decreto legislativo n. 56/2000, mentre la quota di risorse da ripartire secondo i cosiddetti 'parametri obiettivi' previsti dall'allegato A) del decreto n. 56 è stata condizionata al rispetto di un tetto percentuale massimo di crescita annuale (fissato nella misura dell'1,5%) e di un limite quantitativo determinato in riferimento agli importi dell'anno 2002. Le proposte avanzate sono state successivamente tradotte in un accordo Stato-Regioni, di fatto recepito, nei suoi punti principali, nella richiamata legge finanziaria 2006.

¹³³ In particolare, a far data dal 1° gennaio 2001, sono stati soppressi: a) l'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione ex art. 1, comma 2, della legge 7 gennaio 1999, n. 2; b) la sovrattassa sull'accisa olii minerali ex art. 8, comma 10, della legge n. 448/1998; c) gli indennizzi d'usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 e art. 72, comma 3, del DPR n. 495/1992.

sospensione temporanea degli aumenti delle addizionali regionali all' IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota dell' IRAP.

A distanza di oltre dieci anni dalla riforma, si calcola che il livello di incidenza delle entrate tributarie delle Amministrazioni locali (Regioni, Province e Comuni) rispetto al totale delle entrate tributarie del Paese abbia continuato ad attestarsi, mediamente, intorno al 22% (di cui il 17% circa è riconducibile alle entrate tributarie regionali), con una lieve flessione nell'ultimo periodo.¹³⁴

Nel complesso, il sistema tributario regionale che ne è risultato si compone di più di una decina di forme impositive diverse (IRAP, imposte regionali sulla benzina per autotrazione, tasse per l'abilitazione all'esercizio professionale, imposte regionali sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, imposte sulle emissioni sonore degli aeromobili, imposte regionali sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, tasse regionali per il diritto allo studio universitario, tasse automobilistiche regionali, tasse sulle concessioni regionali), cui si aggiungono tre addizionali regionali (addizionale IRPEF, addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva, addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica) e tre compartecipazioni (compartecipazione all'accisa sulla benzina, compartecipazione regionale al gettito IVA, compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione).

Le compartecipazioni ripartite con il criterio geografico sono quelle assegnate in base al gettito prodotto nel territorio di ciascuna Regione. Dato il nesso esistente fra il gettito locale e le somme assegnate, possono essere considerate a tutti gli effetti entrate tributarie. Le compartecipazioni che vengono, invece, distribuite in base a criteri perequativi e cioè in base alla capacità fiscale ed al fabbisogno di spesa, proprio perché in questo caso la quota percepita da ogni Regione non corrisponde affatto a quella teoricamente spettante se si tenesse conto del gettito prodotto sul territorio, andrebbero qualificate, piuttosto, come trasferimenti.

In questo quadro, i principali tributi statali condivisi con le Regioni sono l' IRPEF e l' IVA, sulle quali è applicata una compartecipazione regionale che per l'IRPEF risulta pari all' 1,23% (l'aliquota massima per gli anni 2012 e 2013 è stabilita all' 1,73%), mentre per l' IVA è stata fissata dal d.lgs. n. 56/2000 inizialmente nella misura del 25,7% del gettito nazionale realizzato nel penultimo anno precedente (al netto di quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale) e, da ultimo, nella misura del 44,71% (ex d.p.c.m. 21 ottobre 2010). È prevista, come detto, anche una compartecipazione all'accisa sulla benzina e sul gasolio da autotrazione, oltre ad una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile (ex ARISGAM), la cui aliquota è determinata, da ciascuna Regione, entro una forbice fissata dalla legge statale. Questi

¹³⁴ Dati tratti dalle serie storiche ISTAT dei conti economici delle Pubbliche amministrazioni – anni 2002/2011.

ultimi tributi rispondono, tuttavia, alla caratteristica che le somme che affluiscono al bilancio della Regione provengono interamente ed esclusivamente dal gettito riferito al rispettivo territorio e ne seguono la dinamica a prescindere dalla disciplina del tributo (aliquota, base imponibile, soggetti obbligati, ecc.) e dalla quota di gettito assegnata alla Regione.

Nell'ottica dell'attuando federalismo fiscale ai sensi della legge delega n. 42/2009, è previsto l'ampliamento delle compartecipazioni geografiche (legate in modo diretto al territorio di ciascun ente) in sostituzione di preesistenti trasferimenti vincolati come forma di finanziamento delle funzioni decentrate. Ciò consentirà di far aumentare il peso delle entrate certe e programmabili, poiché le compartecipazioni presentano minori problematiche sia per lo Stato, in termini di efficienza del sistema fiscale e di controllo della pressione tributaria nazionale, sia per gli enti regionali, potendo questi contare su un gettito prevedibile nel tempo e manovrabile anche in termini di recupero dell'evasione fiscale, con beneficio anche dell'equità e dell'efficienza del sistema fiscale locale.

In prospettiva, passando ad un maggior livello di dettaglio, le entrate tributarie possono così suddividersi:

- compartecipazione all' IVA (le cui modalità di attribuzione, a decorrere dall'anno 2013, sono stabilite nel rispetto del principio di territorialità, ossia tenendo conto del luogo di consumo del bene, identificato con il luogo in cui avviene la cessione del bene stesso);¹³⁵
- quote dell'addizionale regionale all' IRPEF (istituita con d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, da ultimo, deputata, ai sensi del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, a sostituire, a decorrere dal 2013, i trasferimenti statali di parte corrente e la compartecipazione all'accisa sulla benzina destinati a copertura del fabbisogno sanitario regionale); le Regioni potranno disporre, con propria legge, incrementi o diminuzioni dell'aliquota di base (oggi fissata all'1,23% ex art. 6, del d.lgs. n. 68/2011, come modificato dall'art. 28, co. 1, del d.l. n. 201/2011), ma l'aumento dovrà essere contenuto entro un tetto massimo che varia di anno in anno (0,5%, 1,1% e 2,1%, rispettivamente, per il 2012/2013, il 2014 ed il 2015); come in passato, le Regioni potranno modulare l'addizionale in modo progressivo con aliquote differenziate per scaglioni di reddito e potranno, inoltre, disporre detrazioni in favore delle famiglie;

¹³⁵ Secondo il disposto di cui all'art. 77-quater, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008, nelle more del perfezionamento del riparto delle somme spettanti alle Regioni a Statuto ordinario ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA e' corrisposta nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali. Le risorse corrispondenti al predetto importo, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che ne consentono l'erogabilità alle Regioni e, comunque, per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.

- IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive): a decorrere dal 2013, si consente a ciascuna Regione di azzerarla o ridurla fino alla data della sua completa sostituzione con altri tributi; l'attuale aliquota di base è stabilita al 3,9% dall'art. 16 del d.lgs. n. 446/1997, con facoltà per le Regioni di variare le aliquote ordinarie fino ad un massimo di un punto percentuale, salva una ulteriore maggiorazione automatica dello 0,15% per le Regioni tenute a ripianare il deficit sanitario (Campania, Calabria e Molise);
- quote del fondo perequativo nazionale (alimentato dalla compartecipazione al gettito IVA); l'entità del fondo è determinata annualmente sulla base di una serie di parametri fra cui: l'entità della popolazione residente, il fabbisogno sanitario *pro capite* medio, il coefficiente di solidarietà o di perequazione della capacità fiscale, l'importo dei trasferimenti soppressi, l'incidenza della spesa storica;
- tributi regionali propri; dal 2013 sono trasformati in tributi propri autonomi (che la Regione potrà anche sopprimere) i seguenti prelievi: la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni per occupazione e uso di beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili. La Regione potrà, altresì, disciplinare con propria legge anche la tassa automobilistica, ma senza la possibilità di sopprimerla;
- altre entrate proprie derivate (nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010); tra queste si citano: l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano (ARISGAM), il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, la tassa sulle concessioni per la caccia e la pesca.

Le Regioni, poi, partecipano anche al gettito derivante dal contrasto dell'evasione fiscale in base al disposto di cui agli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 68/2011, che le impegna espressamente, dopo la riforma tributaria introdotta dal d.l. 30 settembre 2005, n. 203 riguardante le attività di accertamento dei Comuni, ad implementare i mezzi di contrasto all'evasione, elusione ed erosione dei tributi regionali e a migliorare l'efficienza dei processi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie, così da assicurare il più ampio recupero delle basi imponibili.

Sennonché, i proventi attesi dalla lotta all'evasione, tradizionalmente considerati come gettito aleatorio (e, in quanto tale, di natura non ricorrente), hanno finito, sovente, con l'assumere il rango di fonte di copertura a pieno titolo delle manovre di finanza pubblica, mentre i meccanismi di incentivazione non sembrano aver prodotto risultati significativi, a causa

soprattutto del limitato interesse di molte amministrazioni locali ad impegnarsi in un'attività amministrativa onerosa e scarsamente popolare, quale quella dell'accertamento fiscale, dalla quale non derivano immediati benefici finanziari. Si deve notare, infatti, come all'accresciuto ruolo riconosciuto a Regioni e Comuni nell'azione di contrasto dell'evasione dei tributi erariali non si sia finora accompagnato un significativo potenziamento operativo dell'amministrazione fiscale.

Analoghe considerazioni, sotto il profilo di una maggiore responsabilizzazione nell'acquisizione delle risorse di entrata, valgono riguardo anche alle procedure per la lotta alle frodi in materia di cofinanziamento dei Fondi strutturali europei, che vede impegnate le Regioni nelle complesse attività di recupero e revoca delle somme percepite indebitamente. Agli accertamenti iniziali, seguiti da aggiornamenti periodici volti a definire l'entità effettiva delle somme oggetto di irregolarità e frode, non sempre si accompagna, infatti, una rapida ed efficace azione di recupero, spesso legata al ritardo nell'attivazione delle procedure amministrative di autotutela (escussione di polizze fideiussorie) o delle azioni cautelari a tutela dell'Erario finalizzate a ridurre i rischi derivanti dalla durata dei contenziosi. Invero, il fenomeno del mancato recupero degli importi indebitamente erogati per irregolarità e frodi nella gestione dei contributi comunitari, rappresenta una quota rilevante dei bilanci del comparto regionale (in media, oltre 200 milioni di euro l'anno negli esercizi più recenti, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da recuperare nel periodo 2003-2009), che si concentra soprattutto nelle Regioni del Sud (per il 70%), anche in ragione delle ingenti quantità di risorse che sono state indirizzate verso tali Regioni, in quanto inserite nell'Obiettivo 1, con il ciclo di programmazione europea 2000-2006 (POR regionali).¹³⁶

In questo contesto, si osserva che il fabbisogno annuale del comparto regionale (anno 2011) ammonta a complessivi 165 miliardi di euro circa (di cui le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale rappresentano circa il 75% dei bilanci regionali). Secondo il citato d.lgs. n. 68/2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, il quadro delle risorse finanziarie da destinare al S.S.N. viene deciso con il "patto per la salute", siglato periodicamente tra Stato e Autonomie territoriali, previa determinazione, a livello nazionale, delle risorse complessive disponibili per il finanziamento del S.S.N. ("fabbisogno sanitario *standard* nazionale"), cui fa seguito l'intesa per la ripartizione tra le Regioni in base ai rispettivi fabbisogni sanitari e, a decorrere dal 2013, in base a valori *standard* (identificati con quelli delle Regioni con servizi sanitari in equilibrio economico e in condizione di qualità ed appropriatezza).

¹³⁶ Sul punto, si rinvia alle osservazioni contenute nei referti della Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, relativi alle indagini in materia di irregolarità e frodi nell'utilizzo dei Fondi strutturali comunitari: delib. n. 2/2007 (con riguardo al FESR); delib. n. 1/2009 (con riguardo al FSE); delib. n. 5/2010 (con riguardo al FEAOG).

Riguardo al comparto delle Regioni a statuto ordinario, i dati di rendiconto dell'ultimo quinquennio evidenziano come il finanziamento delle funzioni essenziali (sanità, istruzione, trasporto pubblico e assistenza sociale) avvenga, mediamente, per il 30% con le entrate derivanti dall'IRAP, il 13% con l'addizionale all'IRPEF, il 2% con altre entrate proprie, il 15% con la compartecipazione al gettito IVA e per il restante 40% con il fondo perequativo. L'incidenza delle entrate tributarie libere è intorno al 73% circa del totale delle entrate tributarie effettive, mentre queste ultime rappresentano circa il 78,5% delle entrate effettive totali accertate nel 2011.

Per le Regioni a statuto speciale, la quota di risorse tributarie ad esclusivo appannaggio delle Autonomie speciali è rappresentata da tributi propri devoluti, i quali, al netto della compartecipazione all'IVA e della accisa sulla benzina, corrispondono ad oltre la metà delle entrate tributarie complessive spettanti.

Ad ulteriore illustrazione della composizione delle fonti tributarie di entrata regionale, nel seguente prospetto si riporta la serie storica dei dati di consuntivo relativi alle principali entrate tributarie delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 2008/2011, con relativa suddivisione per aree territoriali (Nord, Centro, Sud) e raffronto con le corrispondenti entrate delle Regioni a statuto speciale.

Il quadro di sintesi qui riprodotto pone in risalto il peso crescente assunto dalle entrate tributarie, considerate in tabella al netto delle quote del fondo perequativo cedute dalle Regioni dotate di maggior capacità fiscale, a titolo di solidarietà interregionale, per la parte in cui queste costituiscono, per le Regioni che ne beneficiano, un effettivo trasferimento. Ciò consente di evidenziare il differenziale esistente tra le Regioni del Nord e quelle del Centro-Sud nonché di mettere in luce il ruolo centrale assolto dall'IRAP ai fini del corretto assolvimento delle funzioni essenziali ed il suo netto ridimensionamento nel corso di questi ultimi anni, in parte riconducibile al reiterato blocco delle aliquote in un quadro congiunturale di persistente debolezza ed instabilità economica. Nel 2011, l'IRAP è tornata, comunque, a segnare un livello di incidenza, rispetto alle entrate tributarie complessive delle Regioni a statuto ordinario, pari al 31,3% (nel 2008 era il 36,4%), a fronte dell'11% circa di quella delle Regioni a statuto speciale.

ENTRATE TRIBUTARIE**TAB. 28/ENTRATE****Accertamenti Regioni a statuto ordinario**

(Milioni di euro)

Anni	2008	2009	2010	2011
Totale tributi propri	48.279	47.642	51.964	54.429
di cui:				
IRAP	33.325	32.481	29.444	30.416
Addizionale IRPEF	6.817	7.110	7.675	8.885
Tasse automobilistiche	5.164	5.014	5.110	5.259
ARISGAM	345	526	485	521
Tributo spec. deposito in discarica	160	155	152	137
Totale tributi devoluti	43.161	44.141	43.955	43.917
di cui:				
Accisa sulle benzine	3.134	3.218	3.032	2.994
Compartecipazione IVA *	40.027	40.923	40.923	40.923
Totale Regioni a statuto ordinario	91.440	91.784	95.919	98.346
Totale RSO Nord	48.254	49.488	50.361	51.554
Totale RSO Centro	23.502	23.161	23.697	24.006
Totale RSO Sud	19.683	19.135	21.861	22.786
Totale Regioni a statuto speciale	32.037	30.889	33.030	32.667

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati dei rendiconti regionali 2008-2010 e non definitivi 2011.

* IVA spettante ex DPCM di riparto (Tabb. A ed E).

L'esercizio delle competenze delle Regioni in ordine alla manovrabilità dei tributi propri (nel senso che il relativo gettito sia attribuito alle Regioni) è, allo stato attuale della normativa regionale, subordinato al rispetto delle "forme" e dei "limiti" dell'autonomia finanziaria stabiliti con leggi statali, sicché il potere regionale in materia tributaria rimane circoscritto alla mera attuazione della normativa statale che definisce le principali caratteristiche del tributo nonché le relative aliquote minime e massime.

In materia tributaria, infatti, la piena ed autonoma potestà regionale può esplicitarsi, in forza del combinato disposto di cui al secondo comma, lettera e), nonché terzo e quarto comma dell'art. 117 Cost. ed all'art. 119 Cost., solo in presenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale, per cui, fin quando non sia emanata l'indicata legge statale, rimane precluso alle Regioni il potere di istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato e di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali. Come espressamente affermato dalla Corte costituzionale, la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali è riservata alla legge statale e l'intervento del legislatore regionale è precluso anche solo ad integrazione della disciplina, se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa.¹³⁷

In questi limiti, l'utilizzo della leva fiscale regionale può concretarsi semplicemente nella:

- determinazione dell'aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e – in alcuni casi – differenziazione dei soggetti passivi (scaglioni di reddito per l'addizionale IRPEF, differenziazione per categorie economiche per l'IRAP, ecc.);
- disciplina e gestione degli aspetti amministrativi (riscossione, rimborsi, recupero della tassa e applicazione delle sanzioni) entro limiti e principi fissati con legge dello Stato.

¹³⁷ In tal senso, cfr. C.cost. sent. n. 123/2010 ed i richiami giurisprudenziali in essa contenuti.

Di particolare rilievo in materia, è il recente blocco della leva fiscale delle Regioni, attivato prima dalla legge finanziaria del 2003 (l. 27 dicembre 2002, n. 289) con la sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti all'addizionale IRPEF e all'IRAP, ed esteso poi, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 93/2008, convertito in l. n. 126/2008, e fino all'attuazione del federalismo fiscale, ad ogni genere di aumento dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato.

Tale blocco delle aliquote, confermato fino al 2011 dall'art. 77-ter, co. 19, del d.l. n. 112/2008, è stato, in un primo momento, parzialmente derogato dall'art. 2, co. 86, della l. 23 dicembre 2009, n. 191, con l'introduzione di maggiorazioni erariali all'IRPEF ed all'IRAP (nella misura, rispettivamente, dello 0,30% e 0,15% oltre i massimi previsti dalla legge dello Stato) nelle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano di rientro dei disavanzi sanitari. Successivamente, è stato abrogato definitivamente dall'art. 4, co. 4, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44.

Di rilievo, è anche la norma contenuta nell'art. 2, co. 36, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011 (cosiddetta "manovra di agosto"), la quale prevede che tutte le maggiori entrate regionali, anche di natura tributaria, dipendenti dalle disposizioni per la stabilizzazione finanziaria introdotte con il medesimo decreto al fine di realizzare un maggior gettito, siano devolute all'erario per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

Nel quadro delineato, le entrate extratributarie continuano a rappresentare una quota limitata delle entrate correnti e si segnalano per la loro disomogeneità e sostanziale inaffidabilità. Esse comprendono, tra le altre, i canoni delle concessioni regionali, le tasse per le licenze di caccia, i fitti, gli interessi attivi, i canoni provenienti dai servizi pubblici regionali. Diversamente dalle risorse provenienti dal gettito tributario, le entrate extratributarie presentano ancora ampi margini di intervento, tenuto conto della difficile congiuntura economica che induce ad un prudente uso della leva fiscale.

Ai fini di una ricostruzione delle principali fonti di finanziamento regionale, non può mancare, a tale riguardo, un accenno anche agli strumenti di indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) per la copertura delle spese di investimento, i quali hanno subito negli ultimi anni una profonda evoluzione a causa della crescente crisi di liquidità conseguente alle politiche di contenimento della spesa attuate a livello centrale a seguito della procedura di sorveglianza per disavanzo eccessivo avviata nei confronti del nostro Paese.

L'avvertita esigenza di gestire attivamente il proprio *stock* di debito, ha indotto, infatti, le Regioni ad accogliere con favore le aperture del legislatore ad un più libero accesso al mercato dei capitali, interpretando la possibilità di utilizzare gli strumenti di finanza

derivata quale mezzo per soddisfare immediate esigenze di liquidità piuttosto che per contenere il costo finale dell'indebitamento e l'esposizione ai rischi di mercato. Si è andata così affermando, a seguito della possibilità introdotta con l'art. 41 della l. 28 dicembre 2001, n. 448 di procedere ad estinzione anticipata di passività pregresse con il collocamento di titoli obbligazionari o con la rinegoziazione dei mutui, la tendenza a coniugare gli effetti della (obbligatoria) riduzione del valore finanziario delle passività totali con l'allungamento delle scadenze e la contestuale riduzione degli oneri annuali di ammortamento, grazie alla opportunità di far ricorso ad operazioni di finanza derivata improntate a criteri non ottimali e in assenza di adeguate cautele. L'effetto più diffuso di tali operazioni è stato quello di traslare in avanti il peso finanziario delle rinegoziazioni, anticipando la corresponsione di premi di liquidità che scontano necessariamente condizioni contrattuali meno vantaggiose per l'ente e destinate a gravare sulle gestioni future.

In questo panorama, protrattosi fino all'introduzione dei più severi limiti posti dall'art. 62 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, gran parte del debito contratto a carico delle Regioni è stato finalizzato alla copertura delle passività pregresse scaturite dai disavanzi del settore sanitario.

L'ammontare dei mutui contratti dalle Regioni a statuto ordinario negli ultimi anni è, nel suo complesso, di modesta entità (solo 18 miliardi di euro nel quadriennio 2007/2010 su un totale di oltre 500 miliardi di entrate effettive). La tendenza che si sta manifestando è di una riduzione del numero delle operazioni di indebitamento a fronte di un incremento del relativo importo. Tale fenomeno deriva dal rinvio della contrazione dei mutui a pareggio autorizzati nel corso degli anni, reso possibile dalle soddisfacenti dotazioni di cassa delle Regioni.

1.3.2 Le entrate tributarie proprie e devolute

In forza del principio di esclusività della competenza statale in materia di tributi erariali, fissato dall'art. 117, co. 2, lett. e, Cost., alle Regioni è inibito il potere di istituire nuove imposte che abbiano gli stessi presupposti e le stesse basi imponibili di imposte erariali già vigenti (oltre che, ovviamente, presupposti o basi imponibili estranei al loro territorio e alle materie di loro stretta competenza costituzionale).

Ciò non esclude, tuttavia, che, in forza dei principi di responsabilità e di autonomia tributaria, le Regioni possano esercitare la loro potestà legislativa di imposizione prevedendo tributi regionali aventi presupposti anche diversi da quelli radicati nelle materie di esclusiva competenza legislativa regionale di cui al richiamato art. 117, co. 4. Non v'è dubbio, ad esempio, che le Regioni abbiano la potestà, rispettivamente legislativa e regolamentare, di decidere, previa necessaria interposizione di una legge statale, l'istituzione di addizionali regionali ad imposte erariali. In tal caso, si opererebbe, tuttavia, nell'ambito di un'autonomia normativa che si iscrive all'interno della potestà legislativa dello Stato e che si risolve, perciò,

nel mero esercizio della potestà di istituire l'addizionale e di determinarne l'aliquota tra i valori minimi e massimi stabiliti, appunto, dalla legge statale. Tali tributi, nella misura in cui non costituiscono esercizio di una potestà legislativa esclusiva della Regione ex art. 117, co. 4, sono definibili come regionali "propri" solo in ragione dell'attribuzione del loro gettito all'Ente territoriale ovvero del relativo potere di accertamento, riscossione e controllo.

Generalmente, un siffatto tributo regionale è da ritenere "proprio", anche se "derivato" in quanto istituito e regolato da leggi statali nel rispetto della normativa comunitaria, qualora la base imponibile sia riferita al territorio dell'Ente locale e quest'ultimo conservi una certa autonomia nella gestione e, in particolare, nella definizione delle aliquote. Al riguardo, in disparte la questione se il solo potere di fissazione delle aliquote sia sufficiente perché un tributo possa essere considerato proprio (così da poter ricomprendere in tale categoria anche sovrimposte e addizionali), è opinione comune che le compartecipazioni, per le quali non vi sia la possibilità di variazione delle aliquote da parte dell'ente decentrato, non costituiscano fondamento di autonomia tributaria ma, semplicemente, entrate devolute.

In tal senso, sono da ritenere tributi regionali "propri" i prelievi come: l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la tassa sulle concessioni regionali, la tassa automobilistica, la tassa sull'occupazione di spazi e aree regionali, la tassa di abilitazione per l'esercizio delle professioni, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, l'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo, l'imposta regionale su concessioni statali di occupazione e uso di beni del patrimonio indisponibile dello Stato, la tassa sul diritto allo studio universitario, il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.

Ciò premesso, si definisce autonomia "tributaria" il rapporto tra i tributi "propri" ed un aggregato più ampio delle entrate (generalmente le entrate correnti). L'autonomia "finanziaria" si riferisce, invece, al rapporto tra il più ampio complesso delle "entrate proprie", costituite da tributi propri ed entrate extra tributarie (come tariffe e canoni), e le entrate correnti.

Se, dunque, per l'individuazione del livello di autonomia tributaria di una Regione deve essere considerata l'evoluzione del rapporto fra le entrate da tributi propri, sui quali le Regioni possono agire variando almeno le aliquote, ed il totale delle entrate correnti, l'esame di detti indicatori nel periodo considerato conferma non solo che non è stata potenziata la capacità di autofinanziamento delle Regioni, ma che, nell'intento di contenere la pressione tributaria nazionale, sono stati imposti ulteriori limiti alla manovrabilità della leva fiscale. I ristretti margini di manovra della leva fiscale si accompagnano, infatti, ad una forte riduzione dell'autonomia impositiva in questi ultimi anni, al punto che, se dal 1998 (con l'introduzione dell'IRAP) la quota di tributi propri aveva oltrepassato i trasferimenti statali (circostanza questa che poteva rappresentare l'avvio di un effettivo federalismo fiscale), dal 2008 in poi si